



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/GST DEL 14 OTTOBRE 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/10/2026 SAN SEBASTIANO F.C. - POL.S.GIUSEPPE BOSCOREALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Polisportiva San Giuseppe Boscoreale, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD San Sebastiano F.C. per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, come assistente di parte il signor Marigliano Santolo (21.12.1970) in posizione irregolare in quanto non tesserato. Letta la memoria della società resistente ASD San Sebastiano F.C.. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania Figc - LND, rilevato che: ^ il signor Marigliano Santolo risultava tesserato quale dirigente per la società ASD San Sebastiano F.C. a far data dal 19.09.2026; ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 3.10.2026. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso e, per l'effetto, omologare il risultato di 1 - 2 in favore della società ASD San Sebastiano F.C. acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 3/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/10/2026 BOCA VALLATA - TORELLA DEI LOMBARDI

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società a.s.d. Boca Vallata, ritualmente comunicati alla controparte, Pol. Torella Dei Lombardi, osserva quanto segue. La reclamante ha contestato la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società Pol. Torella Dei Lombardi inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Salerno Antonio (23/01/2001) in posizione irregolare "in quanto a suo carico pendeva una sanzione di squalifica per 1 (una) giornata inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale con il Comunicato Ufficiale n. 107 del 27/04/2026 (stagione sportiva precedente) per recidività in ammonizione (V infrazione)" e quindi, sempre in tesi della reclamante "ai sensi degli artt. 19 e 21 comma 6 del CGS, tale squalifica doveva essere scontata nel primo match ufficiale della nuova stagione sportiva 2026/2027". La reclamata non ha presentato controdeduzioni. Tanto premesso, dall'attività istruttoria di quest'Ufficio, emerge la fondatezza delle censure prospettate dalla reclamante. E' incontroverso, infatti, che: a) il calciatore Salerno Antonio (23/01/2001) è stato squalificato per 1 (una) giornata, giusta C.U. di questo C.R. Campania n. 107 del 27/04/2026, pag.1872; b) tale squalifica è stata inflitta nell'ultima giornata del campionato di seconda categoria

s.s. 2025/2026; c) secondo l'art. 19 del CGS, rubricato "esecuzione delle sanzioni", le squalifiche vanno scontate nella s.s. in corso ovvero, in quella successiva, nella prima gara utile; d) nella specie, la sanzione inflitta al calciatore nella scorsa stagione, avrebbe dovuto essere scontata nella prima partita utile dell'odierna s.s. che coincide con quella oggetto di reclamo; e) Salerno Antonio, dall'esame degli atti di gara, risulta aver partecipato alla suddetta gara; f) conseguentemente, egli si trovava in posizione irregolare ai fini disciplinari P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società a.s.d. Boca Vallata, delibera a) ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del CGS, di infliggere alla società Pol. Torella Dei Lombardi la punizione sportiva della perdita gara con il punteggio di 3/0 in favore della a.s.d. Boca Vallata; b) di infliggere alla società Pol. Torella Dei Lombardi l'ammenda di euro 150,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della società Pol. Torella Dei Lombardi, il sig. Davide Forgione, la sanzione dell'inibizione per n. 1 giornata; c) di infliggere al calciatore della società Pol. Torella Dei Lombardi Salerno Antonio (23/01/2001) la squalifica per n. 1 (una) giornata effettiva, da aggiungere alla sanzione già inflitta giusta il citato CU n. 107/2026, per un totale di n. 2 (due) giornate di squalifica da scontare nella prima gara utile di campionato di seconda categoria. Si dispone la restituzione del contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

Gara del 3/10/2026 DBFS SAN PIETRO - FOOTBALL CLUB NAPOLI NORD

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società a.s.d. DBFS San Pietro, ritualmente comunicati alla controparte, a.s.d. Football Club Napoli Nord, osserva quanto segue. La reclamante ha contestato la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società a.s.d. Football Club Napoli Nord inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Soviero Giovanbattista (10/09/2001) in posizione irregolare in quanto squalificato per 1 (una) giornata giusta Comunicato Ufficiale n. 107 del 27/04/2026 (stagione sportiva precedente) per recidività in ammonizione (X infrazione), "(...) ma tale squalifica (...) non risulta essere stata scontata dal calciatore prima della gara oggetto del presente reclamo". La reclamata non ha presentato controdeduzioni. Tanto premesso, dall'attività istruttoria di quest'Ufficio, emerge la fondatezza delle censure prospettate dalla reclamante. È incontroverso, infatti, che: a) il calciatore Soviero Giovanbattista (10/09/2001) è stato squalificato per 1 (una) giornata, giusta C.U. di questo C.R. Campania n. 107 del 27/04/2026, pag.1870; b) tale squalifica è stata inflitta nell'ultima giornata del campionato di seconda categoria s.s. 2025/2026; c) secondo l'art. 19 del CGS, rubricato "esecuzione delle sanzioni", le squalifiche vanno scontate nella s.s. in corso ovvero, in quella successiva, nella prima gara utile; d) nella specie, la sanzione inflitta al calciatore nella scorsa stagione, avrebbe dovuto essere scontata nella prima partita utile dell'odierna s.s. che coincide con quella oggetto di reclamo; e) Soviero Giovanbattista, dall'esame degli atti di gara, risulta aver partecipato alla suddetta gara, essendo, peraltro, stato ammonito al 5 minuto del primo tempo regolamentare; f) conseguentemente, egli si trovava in posizione irregolare ai fini disciplinari P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società a.s.d. DBFS San Pietro, delibera a) ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del CGS, di infliggere alla società a.s.d. Football Club Napoli Nord, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della a.s.d. DBFS San Pietro; b) di infliggere alla società a.s.d. Football Club Napoli Nord l'ammenda di € 150,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della società a.s.d. Football Club Napoli Nord, il sig. Barbato Emanuele, la sanzione dell'inibizione per n. 1 giornata; c) di infliggere al calciatore della società a.s.d. Football Club Napoli Nord Soviero Giovanbattista (10/09/2001) la squalifica per n. 1 (una) giornata effettiva, da aggiungere alla sanzione già inflitta giusta il citato CU n. 107/2026, per un totale di n. 2 (due) giornate di squalifica da scontare nella prima gara utile di campionato di seconda categoria. Si dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

Gara del 3/10/2026 DINAMO SAN FELICE - VISCIANO CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società a.s.d. Visciano Calcio, ritualmente comunicati alla controparte a.s.d. Dinamo San Felice, osserva quanto segue. L'impugnativa oggi scrutinata da questo G.S.T. ha per oggetto la presunta posizione irregolare, ai fini disciplinari, dei seguenti calciatori della a.s.d. Dinamo San Felice: a) Lauro Francesco, nato il 21/05/1996, squalificato per n. 3 gare effettive giusta CU DP Avellino n. 54 del 11/06/2026, pag. 1140; b) Russo Gerardo, nato il 12/08/2001 squalificato per n. 3 gare effettive giusta CU DP Avellino n. 54 del 11/06/2026, pag. 1140. Costoro, in tesi della reclamante, non avrebbero scontato le suddette squalifiche e avrebbero, dunque, preso parte alla gara oggetto di reclamo in posizione, giustappunto, irregolare. Con un unico, articolato, motivo di ricorso, la reclamante ha argomentato che le anzidette sanzioni sono state inflitte ai calciatori allorquando militavano con la medesima

società reclamata in terza categoria, in relazione a una gara di coppa; a seguito della promozione della a.s.d. Dinamo San Felice in seconda categoria, non essendo prevista alcuna competizione analoga (recte, omogenea) in cui scontare la squalifica, quest'ultima, secondo la reclamante, Visciano Calcio, avrebbe dovuto essere scontata nel campionato di seconda categoria s.s. 2026/2027, nella prima partita utile. Quanto innanzi in applicazione dei codificati principi dell'omogeneità, effettività, afflittività e certezza della sanzione. La reclamata ha depositato controdeduzioni in data 13.10.2026 ore 20.06 e pertanto le stesse sono inammissibili per tardività ex art.67 C.G.S. Tanto premesso, effettuata la necessaria attività istruttoria, questo G.S.T. ritiene il reclamo fondato, altresì alla luce del consolidato orientamento espresso, di recente, dal Collegio di Garanzia del CONI giusta la decisione n. 17/2026 e, prima ancora, n. 25/2018, secondo cui, in applicazione dei summenzionati principi, cui si aggiunge quello di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione. In diritto, l'interpretazione sistematica degli artt. 19 e 21 C.G.S. impone di escludere qualsiasi esito che determini la sostanziale vanificazione della sanzione disciplinare. La Corte Federale d'Appello, SS.UU., con decisione n. 105/CFA/2022-2023, ha chiarito che il principio di effettività e afflittività prevale sul principio di omogeneità delle competizioni nei casi espressamente contemplati dall'art. 21, comma 7, C.G.S., proprio per impedire che l'esecuzione della squalifica resti subordinata a circostanze contingenti o alla discrezionalità del sodalizio. Il combinato disposto delle norme richiamate non consente, pertanto, che il mutamento della categoria o l'impossibilità di individuare una competizione omogenea si traducano, al di fuori dei limiti normativi, nell'estinzione sostanziale della sanzione: la pena disciplinare deve conservare certezza, effettività e concreta capacità afflittiva, non potendo l'interpretazione delle regole esecutive risolversi nella sua elusione. In buona sostanza e in accordo con i suddetti principi dai quali questo G.S.T. non ravvisa motivi per discostarsi, la sanzione va sempre scontata nella prima utile di qualsiasi campionato, anche di rango superiore, nel caso in cui essa sia stata irrogata relativamente a competizioni non previste dalla specifica categoria. Tanto, al dichiarato fine di evitare che l'esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante distorte interpretazioni o escamotage posti in essere dalla società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la sanzione (così, la decisione n. 17/2026). Alla luce di quanto innanzi, accertato che: a) i calciatori Lauro e Russo hanno subito le squalifiche come da CU n. 54/2026 relativamente alla coppa di terza categoria; b) la squadra in cui oggi militano si trova in seconda categoria; c) non è ivi prevista una competizione coppa omogenea in cui scontare le sanzioni che, quindi, dovevano essere scontate nella prima gara utile del campionato di seconda categoria s.s. 2026/2027; d) le menzionate sanzioni non sono state scontate; e) i calciatori hanno preso parte alla gara oggetto di reclamo, dunque in posizione irregolare, P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società a.s.d. Visciano Calcio, delibera a) ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del CGS, di infliggere alla società a.s.d. Dinamo San Felice, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della a.s.d. Visciano Calcio; b) di infliggere alla società a.s.d. Dinamo San Felice l'ammenda di euro 150,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della società a.s.d. Dinamo San Felice, il sig. Diana Antonio, la sanzione dell'inibizione per n. 1 giornata; c) di infliggere ai calciatori della società a.s.d. Dinamo San Felice Lauro Francesco, nato il 21/05/1996 e Russo Gerardo, nato il 12/08/2001 la squalifica per n. 1 (una) giornata effettiva, da aggiungere alle sanzioni inflitte giusta CU DP Avellino n. 54 del 11/06/2026, pag. 1140, da scontare nella prima gara utile di campionato di seconda categoria. Si dispone la restituzione del contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL 4/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/10/2026 VIRTUS CARBONARA - QUINQUE DE ROCA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Virtus Carbonara, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Quinque De Roca per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, impiegato un calciatore in posizione irregolare - Ottieri Luca (10.10.1997). La resistente società non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il calciatore Ottieri Luca risultava tesserato per la società ASD Quinque De Roca a far data dal 3.10.2026; ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 4.10.2026. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Virtus Carbonara e, per l'effetto, omologare il risultato di 0 - 2 in favore della società ASD Quinque De Roca acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 3/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 DINAMO SAN FELICE

Euro 150,00 FOOTBALL CLUB NAPOLI NORD

Euro 150,00 TORELLA DEI LOMBARDI

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIANA ANTONIO (DINAMO SAN FELICE)
FORGIONE DAVIDE (TORELLA DEI LOMBARDI)

BARBATO EMANUELE (FOOTBALL CLUB NAPOLI NORD)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAURO FRANCESCO (DINAMO SAN FELICE)
SOVIERO GIOVANBATTISTA (FOOTBALL CLUB NAPOLI NORD)

RUSSO GERARDO (DINAMO SAN FELICE)
SALERNO ANTONIO (TORELLA DEI LOMBARDI)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 3/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/10/2026 SANTAGNELLO 1996 – AZZURRACALCIOGROTTASSDARL

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, rilevato che il preannuncio di ricorso ed il ricorso proposti dalla società SSD Azzurra Calcio Grotta, relativi alla gara in epigrafe, pervenivano entrambi fuori termine e, pertanto, sono inammissibili dispone non doversi procedere e, per l'effetto, omologa il risultato di 2 - 1 in favore della società ASD Sant'Agnello 1996, acquisito sul TDG. Conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 5/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/10/2026 ATHENA CALCIO CANCELLO ED - CAMPANIA PUTEOLANA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Campania Puteolana, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la ripetizione della gara oggetto di ricorso paventando errore tecnico del DDG per la violazione dell'art. 63 co. 2, delle NOIF. Letta la memoria della società resistente Athena Calcio Cannello Ed Arnone SSD ARL. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ sentito a chiarimenti il DDG affermava che gli assistenti di parte erano elencati in distinta e presenti sul TDG. In particolare, per la società Athena Calcio Cannello Ed Arnone SSD ARL l'assistente di parte era il signor Diana Pietro mentre per la società ASD Campania Puteolana, l'assistente di parte era il signor Falanga Gennaro. PMQ delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Campania Puteolana e, per l'effetto, omologare il risultato di 5 - 1 in favore della società Athena Calcio Cannello Ed Arnone SSD ARL acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva e dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale rilevate le incongruenze fra quanto attestato dal DDG nel supplemento di rapporto e quanto sostenuto dalle società con ricorso e memorie.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Pubblicato in Napoli il 14 ottobre 2026.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**